

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 1° agosto 2011
e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

Articolo 1	-	Ambito di applicazione.....	pag. 3
Articolo 2	-	Disciplina.....	pag. 3
Articolo 3	-	Determinazione dell'aliquota.....	pag. 3
Articolo 4	-	Soggetto attivo.....	pag. 3
Articolo 5	-	Soggetto passivo.....	Pag. 3
Articolo 6	-	Esenzioni.....	pag. 4
Articolo 7	-	Versamento dell'Addizionale IRPEF.....	Pag. 4
Articolo 8	-	Soggetti Responsabili.....	pag. 4
Articolo 9	-	Disposizioni finali.....	pag. 4

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni e integrazioni, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

ART. 3 - Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è determinata nel valore unico di 0,80%, come indicato nell'allegata tabella A.

3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4 - Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Milano dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5 - Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando **l'aliquota indicata** all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli organi deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ART. 6 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. A decorrere dall'anno 2013, l'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di **€ 21.000,00**.

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando **l'aliquota** di cui all'art. 3 al reddito imponibile complessivo.

ART. 7 - Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

ART. 8 - Soggetti Responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributari.

2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione, il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

ART. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALL. A - TABELLA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Anno 2012

SCAGLIONI DI REDDITO		ALIQUOTE %
DA	A	
Euro 0	Euro 15.000,00	0,10
Euro 15.000,01	Euro 28.000,00	0,15
Euro 28.000,01	Euro 55.000,00	0,30
Euro 55.000,01	Euro 75.000,00	0,50
Oltre euro 75.000,01		0,70

Anno 2013

Aliquota unica 0,80%